



# COMUNE DI SETZU

## Provincia del Sud Sardegna

*ORIGINALE*

### Determinazione Responsabile

#### Servizio Tecnico

Numero 63 del 21-03-2023

**Oggetto: MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 20 GENNAIO 2023 - Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno ANNO 2023 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIPRISTINO FUNZIONALITÀ E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CENTRO CULTURALE MULTIMEDIALE "FILO DI MEMORIA" C.U.P. B33G2300000001 Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione Affidamento diretto - (Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 e s.m.i.) C.I.G. 9656212E36 REVOCA AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii.**

**Vista** la deliberazione del C.C. N° 9 del 24/03/2022 di approvazione del bilancio 2022/2024;

**Visto** l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

**VISTA** il decreto sindacale con cui veniva nominato Responsabile del Servizio tecnico l'Ing. Valerio Porcu;

**Visto** il seguente decreto: MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 20 GENNAIO 2023 - Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2023 da cui risulta un finanziamento di € 83.790,52 a favore del Comune di Setzu per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale intende procedere con il ripristino della funzionalità, efficientamento energetico e adeguamento antincendio del Centro Culturale Multimediale "Filo di Memoria" al fine di migliorare la qualità architettonica e funzionale del patrimonio pubblico in chiave di sviluppo sostenibile;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 14/02/2023 con cui veniva adottato l'aggiornamento dello schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2023/2025 e del relativo elenco annuale 2023, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, con l'aggiornamento dei seguenti interventi:

- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIPRISTINO FUNZIONALITA' E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL CENTRO CULTURALE MULTIMEDIALE "FILO DI MEMORIA" – C.U.P. B33G2300000001 – IMPORTO INTERVENTO: € 83,790,52;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 28 del 13.02.2023 con cui veniva nominato Responsabile Unico del procedimento l'Ing. Valerio Porcu in qualità di istruttore direttivo tecnico del Comune di Setzu;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 34 del 22.03.2023 con cui si affidava all'operatore economico Arch. Francesco Brocca con sede in Dorgali Via Umberto 67 CF. BRCFNC74T11L219T - P.I. 01360020919 il servizio in oggetto, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 e s.m.i., per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di euro 16.854,63;

**VISTO** il contratto di appalto del 02/03/2023;

**VISTO** l'art. 80 comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. che così dispone: "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. .... Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

**VISTO** altresì l'art. 80 comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. che così dispone: "Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5."

**DATO** atto che in data 06/03/2023 l'INARCASSA ha comunicato la non regolarità contributiva dell'operatore economico sopraindicato;

**ACCERTATO**, altresì, che nella fattispecie de qua non sussisteva il requisito della regolarità contributiva alla data di affidamento così come prescritto dalla su richiamata normativa;

**CONSIDERATO** che tale irregolarità si configura come violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;

**CONSIDERATO** che si deve conseguentemente applicare il consolidato principio del Consiglio di Stato secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, generali e di qualificazione, devono essere posseduti per tutta la durata della gara (ex multis: Ad. plen. 4 maggio 2012, n. 8, 15 aprile 2010, n. 1; Sez. III, 1 luglio 2015, n. 3274, Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231, 19 dicembre 2012, n. 6539, 15 settembre 2010, n. 6907; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2928, 3 giugno 2015, n. 2716, 8 aprile 2014, n. 1647, 17 marzo 2013, n. 2682, 13 febbraio 2013, n. 890, 26 giugno 2012, n. 3738), legittimando pertanto l'esclusione anche laddove l'accertamento della relativa mancanza sia successivo all'aggiudicazione definitiva (in questo senso: Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 510 e che gli stessi requisiti devono essere mantenuti anche durante l'esecuzione del contratto: Sez. III, 18 settembre 2013, n. 6052).“

**VISTO** l'art. 21-nonies della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii. che così dispone: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”

**DATO** atto che con l'annullamento dell'atto amministrativo, di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, è “concordemente riconosciuta in giurisprudenza” la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso;

**CONSIDERATO** che il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (così Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1310, che ne rinviene il fondamento normativo dopo le riforme della legge n. 124 del 2015, “anche nella previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa”; cfr. in

termini, anche Cons. Stato, V, 1 febbraio 2021, n. 938; V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601).

**RITENUTO** quindi dover procedere con l'annullamento della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 34 del 22.03.2023 al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa con conseguente inefficacia del contratto di appalto del 02/03/2023;

**CONSIDERATO** che, pur vertendosi in un'ipotesi di esclusione automatica della gara, ai sensi del primo periodo dell'art. 80, 4° comma del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che esclude come tale la necessità di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n.241/1990 (cfr. Cons. Stato n.03366/2021 del 26.04.2021; Tar Salerno sez.I del 16.02.2021 n.441), si è comunque proceduto ad attivare il contraddittorio con l'operatore economico sopraindicato con la nota prot. 757 del 07/03/2023 di comunicazione di avvio procedimento revoca aggiudicazione (in termini consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I sent.5.10.2020 n.505; Cons. Stato Sez III, sent.28.06.2019 n.4461; Sez.V sent.4.12.2017, n.5689; sent. 10.10.2018 n.5834);

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE** la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

**DI PROCEDERE**, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, con l'annullamento della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 34 del 22.03.2023 al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa con conseguente inefficacia del contratto di appalto del 02/03/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii.;

**DI SVINCOLARE** l'impegno di € 21.385,15 disposto con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 34 del 22.03.2023 a favore dell'Arch. Francesco Brocca con sede in Dorgali Via Umberto 67 - P.I. 01360020919 al codice bilancio 08.01-2.02.02.000, cap. 8915/0 del redigendo bilancio 2023;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile;

### **DI DARE ATTO CHE:**

- ai sensi del comb. Disp di cui agli art.t 119, 1° co. lett. a e 120 del Codice di Diritto Amministrativo; D.lgs. 104/2010 e s.m.i., potrà essere proposto ricorso amministrativo giurisdizionale innanzi al T.A.R territorialmente competente, entro trenta giorni dalla

ricezione della comunicazione

- Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 (Amministrazione trasparente) e della L. 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione);

**DI PRENDERE** e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Valerio Porcu;

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Valerio Porcu

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)*